

Come ottenere la sospensione degli atti esecutivi di Equitalia

La legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228/2012), ha previsto la possibilità di sospendere la riscossione degli atti esecutivi rivolgendosi direttamente ad Equitalia.

Secondo le nuove norme in vigore dal 1° gennaio 2013, Equitalia deve disporre l'immediata sospensione dell'attività di riscossione qualora l'interessato presenti una specifica dichiarazione con la quale attesta che le somme richieste dall'ente creditore (Agenzia delle entrate, Comune, Cassa professionale, etc.), attraverso Equitalia, si trovino in una delle seguenti situazioni:

CAUSE A FRONTE DELLE QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE L'IMMEDIATA SOSPENSIONE
<ul style="list-style-type: none">• prescrizione o decadenza del credito, prima della formazione del ruolo;• provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;• sospensione amministrativa (dell'ente creditore) o giudiziale;• sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emessa in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;• pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;• qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.

La dichiarazione deve essere:

- presentata entro **90 giorni** dalla ricezione del **primo atto di riscossione** utile che si contesta (cartella di pagamento/avviso e/o atto della procedura cautelare o esecutiva);
- accompagnata dalla **documentazione** che giustifica la richiesta (es. ricevuta di pagamento, provvedimento di sgravio, sentenza etc.);
- corredata da un documento di riconoscimento.

È di esclusiva competenza degli enti creditori, titolari delle somme richieste (e non di Equitalia) verificare la regolarità della documentazione fornita dal contribuente. Compete sempre all'ente creditore comunicare l'esito, positivo o negativo, delle verifiche:

- sia al cittadino;
- sia a Equitalia,

alla quale dovrà anche essere inviato l'eventuale provvedimento di:

- sospensione;
- sgravio;
- annullamento del debito.

Nel caso in cui la documentazione prodotta dall'interessato dovesse essere considerata **non idonea**, l'ente credito informerà Equitalia per la ripresa dell'attività di riscossione.

Se dopo 220 giorni (7 mesi e 10 giorni circa) dalla presentazione della domanda l'ente creditore omette di inviare le comunicazioni descritte sopra, le somme contestate vengono annullate di diritto.

Documentazione falsa

Nel caso in cui il contribuente produca documentazione falsa, ferma restando la responsabilità penale, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di € 258 (art.1 – co. 541, Legge n. 228/2012).